

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.LGS 117/17

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
"LA FARFALLA ODV"
PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL
TERZO SETTORE DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

Nella data 26 MARZO 2021,

alle ore 17.00,

IN REMOTO VIA SKYPE,

si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci de "LA FARFALLA ODV" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017;**
- 2) **approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021.**

Sono presenti i seguenti soci:

ELENCATI IN ALLEGATO

Il Presidente EMILIO DEVETTA dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario LUIGI BLANCUZZI. Il Presidente constata la presenza dei soci con il quorum richiesto.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e in particolare il motivo per cui l'associazione è chiamata ad adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Codice di Terzo Settore D.Lgs 117/2017, entrato in vigore il 3 luglio 2017.

Il Presidente informa l'assemblea che la riforma del Terzo Settore si completerà con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con l'approvazione dal parte dell'Unione Europea e del Ministero del Lavoro di tutte le linee guida in materia di fiscalità e contabilità degli Enti di Terzo Settore

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito al termine del quale viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale.

L'assemblea dei soci approva lo statuto.

L'assemblea dei soci da altresì mandato al presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto da presidente e segretario insieme allo statuto da redigere in duplice copia presso l'Ufficio del registro competente di presentare all'Agenzia delle entrate il modello relativo alla variazione della denominazione, di trasmettere tale atto alla Regione per l'aggiornamento della posizione nel registro regionale ai sensi della l.r. 23/2012.

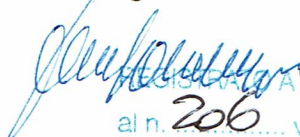
Viene dato altresì mandato ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti uffici non appena entrerà in vigore il Registro unico Nazionale degli enti di Terzo Settore.

Vengono letti e sono approvati dall'assemblea il bilancio consuntivo 2020 e il preventivo 2021.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore 18.30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente



6 APR. 2021

PROVINCIA DI GORIZIA II
al n. 206 vol. serie 3 Atti Privati

non autenticati.

Liquidati Euro





IL FUNZIONARIO
Fiziano Caggiula

* firma su delega del Direttore Provinciale





Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017

STATUTO "LA FARFALLA ODV"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL FUNZIONARIO
Tiziano Caggiula

* firma su delega del Direttore Provinciale

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

1. "LA FARFALLA ODV" è l'Associazione Onlus Isontina dei malati di Parkinson e dei loro familiari, è un'associazione non riconosciuta ed ha sede nel comune di Gorizia (GO).
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. "LA FARFALLA ODV" è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione si ispira ai principi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Finalità

1. "LA FARFALLA ODV" è costituita esclusivamente al fine di:
 - a. sensibilizzare la cittadinanza e le Istituzioni alle problematiche connesse con la malattia di Parkinson e stimolarne l'azione comune;
 - b. svolgere opera di propaganda ed assistenza fra i malati affetti dalla malattia di Parkinson e malattie extra piramidali, nonché tra i loro familiari e quanti interessati, portando a loro conoscenza tutte quelle norme terapeutiche ed igieniche che possono contribuire a migliorare le condizioni di vita, quantitative e qualitative, di tali malati;

[Signature]

[Signature]

- c. collaborare con le Autorità politiche, sanitarie e con altre Associazioni di volontariato locali nello studio e realizzazione di ogni iniziativa idonea a migliorare l'assistenza al parkinsoniano;
 - d. assumere, in sede locale, ogni altra iniziativa utile per l'assistenza e la terapia dei malati di malattia di Parkinson e malattie extra piramidali.
2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.
 3. Per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione si avvale dell'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati che viene svolta prevalentemente in favore di terzi. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
 4. L'attività dell'associazione è riconducibile alla seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della L. 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, c) del D.Lgs. 117/2017: "prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e successive modificazioni".

TITOLO II

RISORSE ED ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - a. Dalle entrate che sono costituite come segue:

2



- 1) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - 2) da contributi di Organismi internazionali, derivanti dallo Stato, Amministrazioni pubbliche, Enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - , Istituti di credito, Enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche ;
 - 3) da eventuali erogazioni , sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare :
 - i lasciti testamentari sono accettati con il beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici
 - le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
 - 4) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento ;
- b. dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- a.i.1) I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.
 - a.i.2) Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventariodepositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti
2. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene confermato annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

Art.7

Diritti degli associati sul patrimonio sociale



L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. "LA FARFALLA ODV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questo essere ritenuto individualmente responsabile a meno che non si ravveda il dolo.
2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati a meno che non si ravveda il dolo.
4. L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO III ASSOCIATI

Art. 9

Ammissione

1. A "LA FARFALLA ODV" possono associarsi tutti i cittadini senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio direttivo, previa presentazione di una domanda scritta da parte del richiedente. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni. La pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione deve poter essere richiesta, da parte di chi ha proposto la domanda, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto al Consiglio direttivo.
3. La qualità di aderente ed associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
4. Il Presidente, in concordanza con il Consiglio direttivo, ha facoltà di nominare "Presidente onorario" o "Socio onorario" i propri associati che abbiano conseguito particolari meriti nell'ambito delle finalità in cui opera l'Associazione.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi con presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 10

Diritti degli associati



1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione secondo le modalità ed i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea. Il rimborso spese non può comunque eccedere quanto stabilito per legge.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi con presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'Associazione effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni od esclusione.
2. Ciascun associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta. L'associato che, alla data definita dal consiglio direttivo e nei due anni antecedenti, non abbia provveduto alla corresponsione della quota sociale nei termini previsti dall'Assemblea, può essere escluso tramite delibera dell'assemblea qualora, dopo un invito, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari od alle deliberazioni del Consiglio direttivo, svolga attività in

5 



contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'assemblea dei soci.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Revisore dei conti.

Art. 14

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea può partecipare ogni avente diritto o può conferire delega scritta ad altro socio partecipante. Ciascun socio partecipante può ricevere un numero massimo di due deleghe.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'Ordine del giorno. Il luogo, la data e l'ora della riunione sono da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consultivo, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni successivi alla scadenza del mandato degli Organi dell'Associazione al fine di eleggere i nuovi Organi:
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.



Art. 16

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone (elezione degli organi dell'Associazione) saranno sempre a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica in presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
5. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

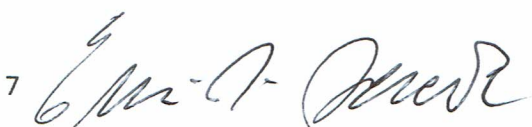
1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c.2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7 



- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, Dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 20

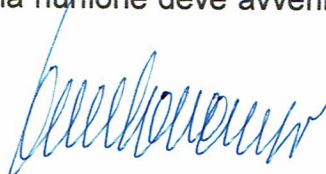
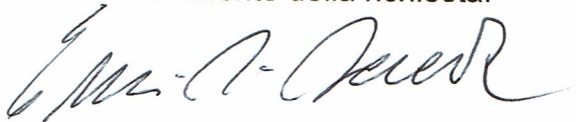
Organo di amministrazione denominato Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea degli associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. Qualora non ci fossero più membri nella lista dei non eletti, il Consiglio direttivo rimane in carica anche in carenza di personale, per un massimo di due defezioni. Qualora il numero fosse inferiore alle 5 (cinque) unità, vengono indette nuove elezioni.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 5 (cinque) membri (compreso il Presidente) e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto affisso nella segreteria dell'Associazione contenente l'Ordine del giorno e/o con comunicazione telefonica a tutti i consiglieri, a cura del Presidente o della segreteria, almeno 4 (quattro) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente uscente dell'Associazione, il nuovo Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, Il Vice Presidente ed il Segretario.
7. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 2 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 5 (cinque) consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.



4. Il Consiglio direttivo :

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
- delibera l'ammissione di nuovi soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.
- tiene cura dei libri sociali: registro soci, registro volontari, libro verbali e delibere assemblea, libro verbali e delibere organo di amministrazione.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Art. 23

Il Segretario

1. L'Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a. cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
 - b. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c. cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
 - d. è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
 - e. provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
 - f. svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio direttivo o dal Presidente.

9 



2. I punti e. ed f. possono, in alternativa, essere espletati da uno dei Consiglieri eletti ed incaricato a tal fine dal Presidente o dal Segretario con la mansione di tesoriere.

Art. 24

Revisore dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti che dura in carica due anni. La sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di Legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
2. Il Revisore dei conti può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
3. Il Revisore dei conti, inoltre, effettua lo spoglio delle schede elettorali dopo l'Assemblea elettiva.

Art. 25

Organo di controllo

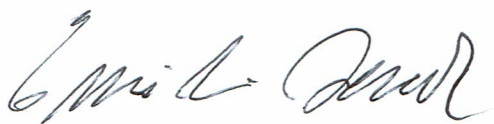
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

TITOLO V

IL BILANCIO

Art. 26

1. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli aderenti.
2. Nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
4. Gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.



TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

Art. 28

1. L'associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

- a. quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
- b. per altre cause di cui all'art. 27 C.C.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, secondo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore o ad altra organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di Legge, ai Regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano.

Gorizia, 17 marzo 2021

